
BANDO DI GARA

Oggetto: Procedura di gara aperta avente ad oggetto la fornitura a noleggio dei servizi igienici per la manifestazione Lucca Comics & Games, Verdemura e Murabilia, annualità 2020 (con possibile rinnovo anche per le annualità 2021 e 2022 ai sensi dell'art.63 comma 5 del D.Lgs 50/2016 smi).

BANDO

Il presente bando è relativo all'appalto mediante procedura aperta per l'affidamento dell'attività di oggetto per l'annualità 2019 con possibilità di proroga anche per le annualità 2020 e 2021 (artt. 58 e 60, D.Lgs. n. 50/2016) (determinazione del Direttore generale n 290/2019).

Ente appaltante: Lucca Crea Srl, Corso Garibaldi 55100 Lucca, P.IVA:01966320465

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Valentina maggi

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Oggetto dell'appalto: *L'appalto ha per oggetto il servizio di noleggio bagni chimici per le manifestazioni sopra dette e comunque come meglio descritto negli atti di gara.*

Luogo di esecuzione: Città di Lucca

CIG: 81547665C9

N. Gara:7643243

Lotto: unico.

Documenti facenti parte della presente procedura di gara:

Bando di gara

Modelli autocertificazione (Allegato 1: DGUE ed allegati 2, 3, 4 e 5)

Capitolato di gara

Elaborati tecnici

Procedura di gara: procedura aperta ai sensi dell'art 60 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 smi. L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, D.Lgs n. 50/2016.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, D.Lgs. n. 50/2016, determinata sulla base dei seguenti macro criteri, cui si assegneranno i punteggi rispettivamente sotto indicati:

- 1) **offerta economica** sino ad un massimo di punti 30;
- 2) **offerta tecnica** sino ad un massimo di punti 70;

Luogo di esecuzione: Città di Lucca

Durata dell'appalto: L'appalto avrà la durata sin al 31.12.2020 salvo rinnovi come di seguito indicato.

Alla scadenza naturale dell'appalto la Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare, agli stessi patti e condizioni, il servizio per ulteriori due anni ovvero per le annualità 2021 e 2022 (art. 63, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016).

L'aggiudicatario, sussistendone i presupposti normativi, si impegna, in ogni caso, ad iniziare lo

svolgimento del servizio anche in pendenza della formale stipula del contratto (art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 20/2016).

Importo presunto del servizio a base di gara:

L'importo stimato del contratto per lo svolgimento del servizio annuale è pari ad Euro **20.000,00** oltre IVA ed oneri fiscali ed oltre i servizi di Verdemura e Murabilia che verranno quantificati, ove non ricorra la necessita di approvare nuovi prezzi, secondo il prezzario allegato.

Ai soli fini del calcolo delle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. n. 50/2016, l'importo complessivo presunto per lo svolgimento del servizio, tenuto conto dell'eventuale rinnovo, dell'opzione di cui all'art. art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016, è pari ad Euro **60.000,00 oltre IVA oltre i servizi di Verdemura e Murabilia che verranno quantificati, ove non ricorra la necessita di approvare nuovi prezzi, secondo il prezzario allegato.**

La base d'asta, su cui formulare il ribasso, è costituita dall'importo relativo all'annualità 2020 pari ad € 20.000,00 oltre IVA ed oneri fiscali

Il concorrente dovrà fornire un unico ribasso percentuale che verrà applicato all'elenco prezzi unitari posti a base di gara.

Non sono ammesse offerte in rialzo o pari a 0.

L'appalto è finanziato con mezzi di bilancio

PRESA VISIONE DEI LUOGHI E DELLE ATTIVITA'.

Il sopralluogo sulle aree oggetto di manifestazione fieristica è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita delle attività da espletare. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato previo appuntamento al n. 0583.401711

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a "info@pec.luccacrea.it" e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del giorno 6 Febbraio 2020

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascerà la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di rete di cui al punto 5, I), II) e, se costituita in raggruppamento, III)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di rete di cui al punto 5, III) non ancora costituita in raggruppamento**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli

operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio stabile** il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione dell'attestazione di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

Documenti facenti parte della presente procedura di gara:

Bando di gara

Modelli autocertificazione (Allegato 1: DGUE ed allegati 2, 3, 4 e 5)

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E AVVALIMENTO

Soggetti ammessi alla gara: sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all'art. 3, comma 1, lett. p), e all'art. 45, D.Lgs. n. 50/2016, e cioè:

- *gli imprenditori individuali*, anche artigiani o liberi professionisti, e le società, anche cooperative;
- *i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro* costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947, e successive modificazioni, e *i consorzi tra imprese artigiane* di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- *i consorzi stabili*, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro¹.
- *i raggruppamenti temporanei di concorrenti*, costituiti dai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. a), b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- *i consorzi ordinari di concorrenti* di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. a), b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- *le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete* ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- *i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE)* ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

Sono comunque ammessi tutti gli "operatori economici"², in possesso dei necessari requisiti,

¹ I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

² Art. 3, comma 1, lett. p), D.Lgs. n. 50/2016

[...] «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi

individuabili in base alla normativa nazionale e sovranazionale.

Concorrenti con sede in altri Stati: gli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell'Accordo sugli Appalti Pubblici che figura nell'allegato 4 dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio, o in Paesi che, per altre norme di diritto internazionale o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia, consentono la partecipazione ad appalti pubblici a condizione di reciprocità, si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane alle gare (*ex art. 47, D.Lgs. n. 163/2006*). Tuttavia gli operatori aventi sede, residenza o domicilio nei paesi c.d. *black list*, di cui al D.M. Finanze 4 maggio 1999, e al D.M. Economia e Finanze 21 novembre 2001, sono ammessi a partecipare alle gare solo previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le modalità stabilite da tale Dicastero. Tali disposizioni si applicano anche in deroga ad accordi bilaterali siglati con l'Italia che consentano di partecipare a gare pubbliche a condizioni di reciprocità.

Se i documenti prodotti non sono in lingua italiana, devono essere corredati da traduzione giurata.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per

determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

AI SENSI DELL'ART. 186-BIS, COMMA 6 DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, L'IMPRESA IN CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE PUÒ CONCORRERE ANCHE RIUNITA IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PURCHÉ NON RIVESTA LA QUALITÀ DI MANDATARIA E SEMPRE CHE LE ALTRE IMPRESE ADERENTI AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO NON SIANO ASSOGGETTATE AD UNA PROCEDURA CONCORSUALE.

Se i documenti prodotti non sono in lingua italiana, devono essere corredati da traduzione giurata.

AVVALIMENTO

E' ammesso il ricorso all'avvalimento nei limiti e con le modalità previste dall'art. 89, D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 non è consentito, pena la non abilitazione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. In tali casi si procederà con l'esclusione:

- di tutti i concorrenti che si avvalgono della medesima impresa ausiliaria;
- del concorrente che si avvale dei requisiti di un'impresa ausiliaria che partecipa alla procedura;
- del concorrente che sia anche impresa ausiliaria di altro concorrente.

Non è ammesso che l'impresa ausiliaria si avvalga di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto.

NB: In merito all'avvalimento si precisa il dato testuale dell'art. 89, comma 1, del d.lgs n. 50 del 2016 ove l'istituto dell'avvalimento è costruito sull'esigenza dell'operatore economico di "soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), necessari per partecipare ad una

procedura di gara”.

NB: L'avvalimento ha la funzione di consentire al concorrente sfornito di alcuni requisiti di ammissione alla gara, di parteciparvi ugualmente acquisendo i requisiti mancanti da altro operatore economico che li possieda, ma non può tramutarsi in uno strumento volto a conseguire una più elevata valutazione dell'offerta (Cons. Stato, Sez. V, 8/11/2012, n. 5692; Sez. VI, 19/3/2015 n. 1422 e 18/9/2009, n. 5626), in ragione di tali considerazioni per la valutazione dell'offerta tecnica non si potrà fare ricorso all'Istituto dell'Avvalimento.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Requisiti del concorrente

a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE – A PENA DI ESCLUSIONE (Allegato 3)

- **Di possedere idonea capacità tecnica ed in particolare:**
- **che l'impresa è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art. 212 del D.Lgs 152/2006, per l'attività di trasporto di cui al D.M. n. 406/98 smi, in riferimento ai rifiuti di cui ai codici CER 200304;**
- **Di aver svolto nell'ultimo triennio almeno un servizio analogo inerente eventi o manifestazioni ad alta concentrazione di pubblico pari ad almeno € 15.000,00 oltre iva**

Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente punto, deve essere posseduto dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario (costituiti o costituendi), nella misura minima del 50% e da una delle/dalle mandanti nella misura di minima del 20% nel caso di imprese aderenti al contratto di rete e di GEIE;

NB: Per triennio si intende il periodo Gennaio 2017 — Dicembre 2019

Requisiti minimi di idoneità tecnico-professionale ex art.16, L.R. Toscana n 38/2007 (Allegato 4): Il concorrente deve possedere l'idoneità tecnico-professionale di cui all'art.16, L.R. Toscana n 38/2007, e pertanto deve aver rispettato i seguenti adempimenti:

-
- aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale;
 - aver nominato il medico competente nei casi previsti dall'art. 18 D.Lgs. n. 81/2008;
 - aver redatto il documento di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17, 26 e 28, D.Lgs. n. 81/2008;
 - aver compiuto adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute, ai sensi degli artt. 18, 36 e 37, D.Lgs. n. 81/2008.

La Stazione appaltante provvederà, prima dell'aggiudicazione definitiva, al controllo dell'effettuazione dei suddetti adempimenti. In caso di esito negativo si provvederà a comunicare il fatto, ai sensi dell'art. 16, comma *1bis*, LR n. 38/2007, alla competente ASL e all'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici.

SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto nelle forme di legge individuate all'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

Requisiti soggettivi: sono esclusi dalla partecipazione alla gara, né possono essere affidatari di subappalti, i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.

L'impresa dovrà pertanto autocertificare il possesso di tali requisiti, utilizzando il modello allegato al presente bando: All. 1 DGUE.

La dichiarazione circa l'inesistenza delle condizioni di esclusione dell'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, dovranno essere rese anche per i seguenti soggetti, non firmatari dell'istanza di ammissione alla gara, utilizzando il modello allegato al presente bando: All. 1 DGUE.

- impresa individuale: titolare e direttore tecnico se presente
- società in nome collettivo: soci e direttore tecnico se presente
- società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico se presente
- società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico, di direzione o di controllo, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza;

Comunicazioni dell'Amministrazione

Le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara avvengono e si danno per eseguite mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica non certificata, ai sensi dell'art. 10, DPGR 24 dicembre 2009, n. 79/r, indicata dal concorrente nella "*Domanda di partecipazione*" di cui al successivo punto.

Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica.

In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione non è responsabile per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito nell'area riservata alla gara.

Attenzione

La Società Lucca CREA Srl impiega la casella denominata "info@pec.luccacrea.it" per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.

I concorrenti sono tenuti a controllare che le *mail* inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come *spam* dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente la presenza di comunicazioni.

Attraverso lo stesso indirizzo la Società Lucca CREA Srl provvederà a fornire le risposte.

L'Amministrazione garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno entro 10 giorni lavorativi dalla data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

Pagamenti: per la disciplina dei pagamenti, si rinvia alle disposizioni del capitolato speciale. Prima di effettuare i pagamenti, la Stazione appaltante, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, deve verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali per un ammontare complessivo pari almeno a Euro 10.000,00. In caso affermativo la Stazione appaltante non può precedere al pagamento, ma deve segnalare la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. I pagamenti avverranno inoltre nel rispetto della disciplina recata dalla L. n.136/2010 (in materia di tracciabilità dei flussi finanziari).

In caso di ATI, tutti i pagamenti verranno effettuati a favore della capogruppo, sulla base di fatture emesse dalla stessa e da ciascuna mandante in rapporto alle lavorazioni rispettivamente eseguite.

Richiesta di chiarimenti da parte degli operatori economici

Le eventuali **richieste di chiarimenti** relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate all'indirizzo: "info@pec.luccacrea.it"

Attraverso lo stesso indirizzo la Società Lucca CREA Srl provvederà a fornire le risposte.

L'Amministrazione garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno entro 5 giorni lavorativi dalla data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

Garanzie (A PENA DI ESCLUSIONE E DA INSERIRE NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA): Ai sensi dell'art. 93, D.Lgs. n. 50/2016, l'offerta è corredata da una garanzia (garanzia provvisoria), pari al 2% del prezzo complessivo stimato a base d'asta (al netto di IVA) pari ad € 1.200,00, costituita nelle forme e con le modalità di cui al medesimo articolo.

Ai sensi dell'art. 103, D.Lgs. n.50/2016, l'esecutore del contratto sarà poi obbligato a costituire una garanzia (garanzia definitiva) del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (art. 103, comma 1, terzo e quarto periodo).

La garanzia provvisoria e la garanzia definitiva devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, C.C, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (artt. 93, comma 4, e 103, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016).

Si precisa inoltre che:

- ai sensi dell'art. 93, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 50/2016:

1. *L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. (.....).*

2. *Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.*

3. *La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui*

all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI

11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 8-bis. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9.

9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia."

NB:

- La polizza deve contenere l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario (art. 93, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016);
- In caso di aggiudicazione il concorrente si impegna a stipulare, oltre la polizza di cui sopra, una polizza All Risks che tenga indenne la Stazione Appaltante da danni a terzi per una somma assicurata pari al valore dell'appalto ed un massimale per sinistro di € 500.000,00;

Garanzie dei concorrenti riuniti

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti (ATI), di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 50/2016, e di consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 50/2016 non ancora costituiti, le garanzie fideiussorie devono essere sottoscritte da tutte le imprese partecipanti, o almeno intestate a tutte le interessate, anche se sottoscritte soltanto dalla mandataria.

In caso di ATI e consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, le garanzie fideiussorie e assicurative sono intestate a tutti i concorrenti e presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016:

- A) l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;
- B) nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
- C) nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale

rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti

SVOLGIMENTO DELLA GARA

La **prima sessione di gara** si svolgerà il giorno **13.02.2020, ore 16.00** e seguenti presso la sede di Lucca CREA Srl Corso Garibaldi 53, 55100 Lucca, P.IVA 01966320465, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese partecipanti, o persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

La Commissione giudicatrice, nel giorno fissato, in seduta pubblica verifica **le condizioni (requisiti) di partecipazione indicati nella lettera d'invito**, procede all'abilitazione alla gara dei concorrenti, all'apertura delle offerte tecniche per la verifica della presenza dei documenti prodotti ed all'ammissibilità degli stessi.

Successivamente la Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, effettua la valutazione delle offerte tecniche dei soggetti abilitati sulla base dei criteri stabiliti nel presente Bando di gara.

Infine, il Presidente di gara in seduta pubblica procede:

- a) a dare comunicazione dei punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico alle singole offerte tecniche;
- b) all'apertura delle buste chiuse contenenti le offerte economiche e alla sua valutazione;
- c) all'aggiudicazione provvisoria della gara.

NB: La Società procederà alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara solo dopo le operazioni di gara e solo per il soggetto che risultasse aggiudicatario.

OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

La Stazione appaltante si riserva in ogni caso di valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse (art. 97, comma 6, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016). Trova applicazione l'art. 97, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 50/2016

1. – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

I plichi contenenti le offerte e la documentazione a corredo delle stesse, come di seguito indicata, dovranno pervenire all'Ufficio Segreteria di Lucca CREA Srl Corso Garibaldi 53, 55100 Lucca, P.IVA 01966320465, **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 13.02.2020 (TERMINE PERENTORIO)**, farà fede il timbro dell'Ufficio Segreteria di Lucca Crea Srl).

Il recapito resta ad esclusivo rischio del mittente.

Il plico deve essere chiuso, sigillato e/o controfirmato sui lembi di chiusura e, **A PENA DI ESCLUSIONE**, deve indicare il mittente (e il suo indirizzo) e l'oggetto della gara.

Detto plico deve contenere tre buste distinte, ogni busta dovrà essere idoneamente sigillata ed indicare sull'esterno rispettivamente la dicitura:

- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Busta 1);
- DOCUMENTAZIONE TECNICA (Busta 2);
- DOCUMENTAZIONE ECONOMICA (Busta 3).

Le buste di cui sopra dovranno contenere i documenti sotto indicati, e cioè:

A) (BUSTA 1) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai successivi punti A.1, A.2, A.3.

B) (BUSTA 2) DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui al successivo punto B.1 (CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA) e B.2 (DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI CONTENUTI NELL'OFFERTA TECNICA).

C) (BUSTA 3) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA di cui ai successivi punto C.1 (OFFERTA ECONOMICA).

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA

A.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (Allegato 1: DGUE), recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE la domanda di partecipazione (DGUE) dovrà essere firmata (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta sia dal consorzio che dal consorziato indicato come esecutore.

Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

N.B.

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara, né possono essere affidatari di subappalti, i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.

Si precisa che:

- ai fini dell'art. 80, commi, 1, 2, 4 e 5, D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova,

a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni previste da detti commi;

- ai sensi dell'art. 80, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o all'art. 80, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui all'art. 80, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

- ai sensi dell'art. 80, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 50/2016, un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dall'art. 80, commi 7 e 8, D.Lgs. n. 50/2016, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale

- ai fini delle dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, la dissociazione dovrà essere dimostrata, in sede di gara, con adeguata documentazione.

La dissociazione non risulta necessaria quando il reato è stato depenalizzato, o quando è intervenuta la riabilitazione, o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, o in caso di revoca della condanna medesima.

- ai fini dell'art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, DPR n. 602/1973. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8, DM lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015. L'art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

- ai fini dell'art. 80, comma 1 lett. m), D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà allegare, alternativamente:

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C. con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 C.C., e di aver formulato l'offerta autonomamente;

c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C., e di aver formulato l'offerta autonomamente;

- ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016, rientrano fra i gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la

risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

Si ricorda che:

- ex art. 80, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016, le cause di esclusione previste dall'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies, DL 306/1992, o degli artt. 20 e 24, D.Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

- ex art. 80, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

A.2) AVVALIMENTO (Allegato 2)

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento il concorrente dovrà compilare anche il modello Allegato 2)

Il concorrente dovrà inoltre allegare all'offerta la documentazione prevista all'art. 89, comma 1, D.Lgs. 50/2016, e, pertanto:

- a) Il DGUE predisposto dall'impresa ausiliaria ai sensi della Circolare 18 luglio 2016, n. 3, del Ministero Infrastrutture e Trasporti.
- b) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse di cui è carente il concorrente;
- d) il contratto (in originale o copia conforme) in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto (art. 89, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016).

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (art. 89, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016).

Si precisa inoltre che la Stazione appaltante trasmetterà all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento presentate per la gara in oggetto (art. 89, comma 9, D.Lgs. N. 50/2016).

Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 89, D.Lgs. n. 50/2016.

Non è ammesso l'avvalimento relativamente ai requisiti generali (art. 89, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016).

A.3 "SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI REQUISITI MINIMI DI IDONEITÀ TECNICO-

PROFESSIONALE EX ART.16, L.R. TOSCANA N 38/2007” (Allegati 3 e 4), recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.

La “**Scheda di rilevazione dei requisiti minimi di idoneità tecnico-professionale ex art.16, L.R. Toscana n 38/2007**”, contenente le dichiarazioni sul possesso dei requisiti indicati nella presente lettera d’invito, **dovrà essere compilata** utilizzando l’apposito modello disponibile nella documentazione di gara (Allegato 4)

Tale scheda dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita nella documentazione amministrativa (Busta 1).

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE la scheda dovrà essere compilata e firmata (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti.

Nel caso di Consorzio nella “scheda di rilevazione requisiti di idoneità professionale” dovranno essere indicate le imprese consorziate esecutrici che apportano il requisito richiesto.

Tale scheda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio ed inserita nella documentazione amministrativa.

NB: Nella documentazione amministrativa dovranno INOLTRE essere inseriti A PENA DI ESCLUSIONE:

- **le dichiarazioni sul possesso dei requisiti minimi di partecipazione di cui al punto “REQUISITI DI PARTECIPAZIONE” relative alla dimostrazione circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica (Allegati 3 e 4);**
- **Il certificato di presa visione rilasciato dalla Società Lucca Crea Srl in sede di sopralluogo (La presa visione è obbligatoria, l'assenza della certificazione in sede di gara può essere sanata con il soccorso istruttorio);**
- **Garanzia provvisoria del 2%**
- **Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’offerta deve contenere l’impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria ivi compresa l’indicazione delle percentuali di partecipazione.**

B) DOCUMENTAZIONE TECNICA: deve essere prodotta secondo quanto di seguito indicato.

Si precisa che nessun elemento di costo riconducibile all’offerta economica presentata, pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere contenuto in tale documentazione tecnica.

B.1) CONTENUTO DELL’OFFERTA TECNICA

Per l’attribuzione del punteggio, in relazione ai rispettivi elementi, il concorrente dovrà presentare la documentazione di seguito indicata.

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

1) OFFERTA TECNICA	Max 35 punti
Disponibilità bagni chimici La Commissione attribuirà il punteggio sulla base della maggiore disponibilità di bagni chimici rispetto alla dotazione minima richiesta	Max 10 punti
Disponibilità da 300 fino a 400 bagni chimici	5
Disponibilità da 500 fino a 700 bagni chimici	7
Disponibilità oltre 800 bagni chimici	10
Disponibilità automezzi per il trasporto dei bagni chimici La Commissione attribuirà il punteggio sulla base della maggiore disponibilità di automezzi adibiti al trasporto dei bagni chimici	Max 7 punti
Disponibilità fino a 5 mezzi	3
Disponibilità da 6 a 10 mezzi	5
Disponibilità oltre 10 mezzi	7
Disponibilità automezzi per lo spurgo e l'igienizzazione dei bagni chimici La Commissione attribuirà il punteggio sulla base della maggiore disponibilità di automezzi adibiti allo spurgo e l'igienizzazione dei bagni chimici	Max 8 punti
Disponibilità fino a 5 mezzi	4
Disponibilità da 6 a 10 mezzi	6
Disponibilità oltre 10 mezzi	8
Sistema di chiusura dei bagni chimici La Commissione valuterà la miglior soluzione tecnica atta a garantire una chiusura personalizzata al fine di rendere il bagno ad uso esclusivo di una particolare utenza.	Max 3 punti
Catalogo prodotti Il concorrente dovrà presentare una serie di prodotti, oltre a quelli richiesti, atti a soddisfare particolari esigenze che possano presentarsi nella manifestazione (ad esempio bagni mobili attrezzati con fasciatoio, bagni da riservarsi ad operatori di somministrazione alimenti, docce etc.) La Commissione valuterà la varietà dei prodotti sia per l'originalità che per la funzionalità degli stessi	Max 7 punti

2) SERVIZIO ASSISTENZA	Max 35 punti
Il concorrente dovrà produrre uno schema organizzativo e migliorativo dei presidi richiesti	Max 20 punti
Il concorrente dovrà produrre uno schema dettagliato di come intenda organizzare la modalità di eventuale riparazione e/o sostituzione dei bagni mobili guasti o non utilizzabili	Max 15 punti

Il punteggio relativo al merito tecnico organizzativo e alla qualità del progetto sarà attribuito ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice sulla base dei criteri indicati successivamente. Per l'attribuzione del punteggio, in relazione ai rispettivi elementi, il concorrente dovrà presentare la documentazione di seguito indicata.

Le proposte contenute nell'offerta tecnica dovranno essere sviluppate nel completo rispetto della normativa vigente e, ai fini dell'attribuzione del punteggio, l'offerta tecnica sarà valutata tenendo conto dei criteri riportati nella tabella di cui sopra.

La Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, effettua la valutazione delle offerte tecniche dei soggetti abilitati sulla base dei criteri stabiliti nel presente Bando di gara.

I punteggi verranno assegnati dalla commissione, ove possibile, in base a quanto indicato dalle singole ditte/professionisti nelle proposte di offerta, laddove non siano indicati elementi che consentano alla commissione di effettuare la valutazione verranno assegnati 0 punti alla voce mancante.

Con riferimento alle «professionalità e adeguatezza dell'offerta» indicate dovrà essere allegato il proprio cv aziendale contenente un elenco preciso e dettagliato delle manifestazioni/eventi con indicazione della Committenza, della prestazione specifica resa, del periodo e del numero di spettatori.

In ogni caso le ditte concorrenti dovranno produrre materiale documentario chiaro e preciso.

Soglia di sbarramento al punteggio tecnico.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **40** punti del punteggio tecnico complessivo calcolato prima della riparametrazione. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia di **40** punti.

B.2) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica, di cui al punto B.1 deve essere firmata dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita nel plico.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **non ancora costituiti**, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ogni operatore economico che costituirà il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **già costituiti**, l'offerta tecnica potrà essere sottoscritta anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

B.3) LA "DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI CONTENUTI NELL'OFFERTA TECNICA" (Allegato 5).

Il soggetto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell'ambito delle offerte che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi della normativa vigente.

Il soggetto concorrente, utilizzando l'**apposito modello disponibile nella documentazione di gara (Allegato 5)**, è tenuto secondo motivata e comprovata dichiarazione, anche allegando la documentazione inerente, ad indicare le parti dell'offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali.

Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi.

In ogni caso il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

Il modello, contenente le dichiarazioni ivi contenute, corredato da eventuale documentazione allegata dovrà essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. il suddetto modello potrà essere sottoscritto anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

Il predetto modello dovrà essere inserito nel plico dell'Offerta Tecnica (Busta 2).

C) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

La base d'asta, su cui formulare il ribasso, è costituita dall'importo relativo all'annualità 2020 pari ad € 20.000,00 oltre IVA ed oneri fiscali. Il ribasso offerto sarà applicato all'elenco prezzi posto a base di gara anche per le annualità 2021 e 2022.

Pertanto i concorrenti dovranno presentare, quale offerta economica, un' UNICA percentuale di ribasso da applicarsi sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Pertanto non saranno ammesse offerte in rialzo o pari a 0.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l'*offerta economica* deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, GEIE

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo secondo le indicazioni riportate precedentemente, l'*offerta economica* può essere sottoscritta con firma digitale anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l'offerta deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo verticale, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.

L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

2- VALUTAZIONE DELLE OFFERTE: ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa viene effettuato dall'Amministrazione sommando il punteggio ottenuto dalla valutazione dell'offerta tecnica e dalla valutazione dell'offerta economica.

L'aggiudicazione verrà effettuata in favore del concorrente a cui verrà assegnato il punteggio complessivo più alto, sulla base dei parametri e con l'utilizzazione delle formule di seguito indicate.

CRITERI	PONDERAZIONE
a) Offerta tecnica	70
b) Offerta economica – Riduzione percentuale sul prezzo a base di gara	30
TOTALE	100

L'assegnazione dei punteggi relativi all'**offerta tecnica** avverrà attraverso l'attribuzione dei punteggi come indicati nella tabella precedente.

Dopo l'attribuzione del punteggio tecnico totale si procederà ad una riparametrizzazione esterna, ovvero verrà attribuito il valore 70/70 all'offerta tecnica migliore e in termini di proporzione lineare verranno riparametrizzate tutte le altre offerte tecniche.

Nell'ipotesi di una sola offerta non si procederà alla riparametrizzazione.

Per semplicità di calcolo il valore dei coefficienti viene così definito:

0 = Nettamente Insufficiente

0,1 = Insufficiente

0,25 = Mediocre

0,4 = Scarso

0,5 = Sufficiente

0,6 = Discreto

0,75 = Buono

0,9 = Molto Buono

1 = Ottimo

La valutazione dell'**offerta economica** sarà effettuata, secondo la seguente formula

$$V_i = (R_i/R_{\max})^a$$

Dove:

R_i = Ribasso offerto dal concorrente i-esimo;

$R_{\max}$ = Ribasso dell'offerta più conveniente;

a = Coefficiente assunto pari 0,5

Per l'**attribuzione del punteggio finale** complessivo che consenta di individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa sarà utilizzato il metodo aggregativo compensatore.

A ciascun concorrente il punteggio sarà attribuito sulla base della seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

P_i = Punteggio dell'offerta i-esima

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno.

Non sono ammesse offerte recanti condizioni difformi dal presente bando di gara, né offerte parziali, condizionate e/o con riserva, espresse in modo indeterminato, o non complete.

NB: SOGLIA DI SBARRAMENTO:

Non verranno ammesse alla seconda fase di valutazione dell'offerta economica le offerte che non avranno raggiunto il punteggio minimo di 40 punti prima di essere riparametrizzate.

3 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Sulla base dell'art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio.

Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la Stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione, con le modalità sopra indicate.

In caso di inutile decorso del termine assegnato il concorrente è escluso dalla gara.

4 - AVVERTENZE

- Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
- E' esclusa la competenza arbitrale.
- In caso di esclusione di un concorrente dalla gara, la Stazione appaltante provvederà a comunicare il provvedimento al soggetto interessato entro 5 giorni, ex art. 76, comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016.
- Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo, salvo che nella fase di apertura delle buste dell'offerta economica; nel caso la gara prosegua per più sedute, verrà dato preavviso via fax ovvero tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione alla gara, a tutti i partecipanti, con anticipo.
- Di ogni seduta pubblica sarà redatto verbale.
- La Stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- La Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida.
- La Stazione appaltante si riserva la facoltà di imporre termini perentori per la produzione, da parte dell'aggiudicatario, di qualsiasi tipo di documentazione che sarà necessaria.
- E' possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata.
- Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nella lettera d'invito, presentare una nuova offerta.
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella lettera d'invito e nel presente disciplinare di gara con rinuncia ad ogni eccezione.
- Non saranno ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta relativa ad altro appalto.
- Gli offerenti resteranno vincolati alla propria offerta per centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa, mentre l'aggiudicazione sarà impegnativa per l'Amministrazione solo con la sottoscrizione del contratto.
- La Stazione appaltante può richiedere ai concorrenti (con possibilità di imporre termini perentori per la relativa produzione) integrazioni o chiarimenti su documenti o dichiarazioni presentate, salvo i casi in cui non siano state rispettate le prescrizioni tassative della lettera d'invito espressamente previste a pena di esclusione.

-
- La Stazione appaltante conserva la facoltà di richiedere in qualunque fase di gara ed a ciascun concorrente, di comprovare le dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara e la formulazione dell'offerta; in caso di dichiarazioni mendaci si procederà alla denuncia all'autorità giudiziaria, alla segnalazione del fatto all'ANAC, e, dopo la presentazione dell'offerta, anche all'incasso della cauzione provvisoria a corredo della stessa. A seguito della segnalazione, l'ANAC potrà irrogare, oltre che sanzioni pecuniarie, anche la sanzione della sospensione fino ad un anno, o di un anno nel caso di PMI, dalla partecipazione alle gare.

5 - AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

- La Commissione terminerà i suoi lavori nel rispetto dei termini di validità dell'offerta.
- La Stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all'aggiudicazione, ex art. 32, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, che diverrà efficace all'esito positivo delle verifiche dei prescritti requisiti (art. 32, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016); è salva la facoltà, in caso di urgenza, di provvedere all'aggiudicazione definitiva ed alle conseguenti comunicazioni in pendenza delle verifiche suindicate, restando fermo che solo all'esito delle stesse l'aggiudicazione diverrà efficace.
- La Stazione appaltante comunica, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016, entro 5 giorni dall'aggiudicazione, l'aggiudicazione definitiva a tutti i concorrenti.
- Decorso il termine di 35 giorni dall'ultima delle comunicazioni suindicate, e divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, entro 60 giorni, (salvo differimento concordato con l'aggiudicatario) si procederà alla stipulazione del contratto, le cui spese saranno poste interamente a carico dell'appaltatore.
- Ex art. 32, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016, il termine dilatorio per la stipula del contratto non si applica, tuttavia, nei seguenti casi:
 - a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
 - b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere a) e b), D.Lgs. n. 50/2016.
- L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016, qualora ne ricorrano i presupposti, di dar corso all'esecuzione d'urgenza del servizio.

6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

6.1 – Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

i dati inseriti nella documentazione compilata dal concorrente e richiesta dalla presente lettera d'invito - disciplinare vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale, della capacità tecnico-professionale del concorrente) nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;

i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

6.2 – Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

6.3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;

altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009.

6.4 – Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

6.5 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è la Società Lucca CREA Srl.

Responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Cristiana Dani.

7. – COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE EX ART. 76 DEL D.LGS. 50/2016, RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI

L'amministrazione invia le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, D.Lgs n. 20/2016, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta.

Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. n. 241/1990 il responsabile del procedimento è l'ing. Valentina Maggi.

Ai sensi dell'art. 53, D.Lgs. n. 20/2016 l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte fino all'aggiudicazione definitiva;
- in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta fino all'aggiudicazione definitiva.

Ai sensi dell'art. 53, D.Lgs. n. 50/2016, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

- alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;
- ai pareri legali acquisiti dall'Amministrazione per la soluzione di liti potenziali o in atto relative ai

contratti pubblici

Fermi i divieti e differimento dell'accesso previsti dall'art. 53 del Decreto stesso, l'Amministrazione, consentirà l'accesso alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte, che costituiscono, segreti tecnici o commerciali quando questi non risultino sufficientemente motivati e comprovati nella dichiarazione di cui al punto B.2, nonché quando tale dichiarazione manchi.

8. PUBBLICITA': l'esito della gara sarà pubblicizzato nelle forme previste dall'art. 29, D.Lgs. n. 50/2016.

9. ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: avverso il presente invito è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 73, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 (*"Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC"*), e ai sensi dell'art. 120, D.Lgs. n. 104/2010.

Si precisa inoltre che, ex art. 211, D.Lgs. n. 50/2016, l'ANAC *"Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l'ANAC esprime parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della, parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del codice del processo amministrativo"*.

Il RUP
Dott. Ing. Valentina Maggi

